

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 6 – del 15.02.2017

PRESTITO SOCIALE:

FACSIMILE REGOLAMENTO PER SOCIETÀ COOPERATIVE CON NON PIÙ DI 50 SOCI

FACSIMILE VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Inviamo in allegato il Regolamento-tipo del prestito sociale per le cooperative con non più di 50 soci ed il facsimile del verbale del Consiglio di Amministrazione per l'adeguamento del Regolamento sul prestito sociale (per tutte le cooperative).

REGOLAMENTO-TIPO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI FRUTTIFERO (per le cooperative con non più di 50 soci)

Avvertenze:

- **Il presente facsimile di regolamento recepisce le modifiche alla disciplina del prestito soci resesi necessarie in conseguenza delle nuove prescrizioni/regole contenute nelle rinnovate Istruzioni della Banca d'Italia (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2016), nonché quelle ritenute opportune nell'ambito della revisione del complessivo contenuto del regolamento, tenendo conto di un principio di trasparenza verso i soci. Nelle note sono fornite indicazioni sull'eventuale personalizzazione, da parte di ciascuna singola cooperativa, di specifici aspetti del prestito sociale;**
- **Il presente facsimile si riferisce a società cooperative che hanno fino a 50 soci, alle quali non si applicano i limiti massimi di raccolta del prestito sociale previsti dalle Istruzioni della Banca d'Italia. Qualora il numero di soci aumentasse, le cooperative saranno obbligate ad adottare il diverso regolamento previsto per le cooperative con più di 50 soci;**
- **Le parti indicate in corsivo sono facoltative, oppure rappresentano formulazioni alternative da noi proposte.**

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestito da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. dello Statuto.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa.

E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personalizzate con singoli soci, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento, ai quali non si applica pertanto il presente regolamento.

Articolo 2.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta a predisporre e a conservare una scheda contabile intestata a ciascun socio prestatore, su cui devono essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Ad ogni versamento o prelievo, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l'operazione effettuata.

Il socio prestatore può richiedere in ogni momento alla Cooperativa una copia della propria scheda contabile.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 3.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le regole e le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 7.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario, tramite assegni bancari e/o circolari, ovvero in contanti, purché nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Articolo 5.

Il rimborso, totale o parziale, del prestito è sottoposto ad un preavviso di almeno giorni, tenendo conto in ogni caso dei giorni di apertura della Cooperativa¹.

Esso non può pertanto essere effettuato prima che sia trascorso tale periodo di preavviso dalla ricezione della richiesta di rimborso del socio.

In ogni caso, la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima che siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della predetta richiesta.

La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito, deve essere effettuata dal socio in forma scritta, mediante la compilazione e sottoscrizione di appositi moduli predisposti dalla Cooperativa.

Essa può essere trasmessa alla Cooperativa a mano, ovvero attraverso PEC, e-mail ordinaria, o tramite altre modalità, che comunque garantiscano la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.

Articolo 6.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelievo.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

¹ In base alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, è obbligatorio un effettivo preavviso di almeno 24 ore. Inoltre, è sempre e comunque esclusa la facoltà della Cooperativa di effettuare il rimborso "a vista", ossia contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso. Quindi, le clausole previste nel precedente facsimile di regolamento, che concedevano alla Cooperativa la facoltà di effettuare il rimborso "a vista" (clausole quali "E' tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta"), non sono più ammesse alla luce delle nuove norme.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi vengono liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 7.

L'eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore è pari al ... (*tasso Euribor, o tasso BCE, o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti*) aumentato/diminuito del% (*OPPURE: aumentato/diminuito nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione*).

Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).

Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

OPPURE:

Articolo 7.

L'eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal consiglio di amministrazione e comunicato ai soci mediante (*affissione di comunicazione presso la sede sociale, invio di e-mail, o di lettera, ecc...*).

Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).

Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

Articolo 8.

Gli interessi maturati annualmente si cumulano sull'importo delle somme versate da ciascun socio a titolo di prestito sociale.

La capitalizzazione degli interessi concorre a determinare l'ammontare individuale del prestito sociale in capo a ciascun socio.

Articolo 9.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso.

Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 10.

La Cooperativa è tenuta a comunicare al socio, mediante (*affissione di comunicazione presso la sede sociale, invio di e-mail, o di lettera, ecc..*), la variazione del tasso di interesse, nonché di altre condizioni contrattuali che si presentino sfavorevoli al socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dal cambiamento del tasso di riferimento (*tasso Euribor, o tasso BCE o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti; vedi precedente articolo 7*).

Articolo 11.

Il presente regolamento, nonché le comunicazioni relative alla remunerazione del prestito sociale, sono messe a disposizione dei soci nei locali della Cooperativa in cui si effettua la raccolta.

Articolo 12.

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari, né all'Albo degli intermediari finanziari.

Per la Cooperativa è in ogni caso escluso l'esercizio di qualsiasi attività riservata per legge a banche ed intermediari finanziari.

Articolo 13.

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c. .

Articolo 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge in materia, le disposizioni contenute nelle deliberazioni C.I.C.R. e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, attualmente in vigore.

Il presente regolamento è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato in data dall'Assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa.

Esso entra in vigore il e sostituisce il precedente regolamento del

Facsimile

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del

L'anno, il giorno del mese di, alle ore presso la sede legale della cooperativa, in (...), via, n. ..., si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento del Regolamento sul prestito soci alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia per la Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, pubblicato in G.U. n. 271 del 19/11/2016)

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione Signori:

-
-
-

nonché i membri del Collegio sindacale Signori:

-
-
-

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig., che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, con delibera n. 584 dell'8 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016), la BANCA D'ITALIA – nei limiti delle proprie competenze stabilite dall'art. 11 del, D.L. vo 385/1993, cd Testo Unico bancario – ha emanato il provvedimento recante disposizioni per la Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. Il provvedimento – che sostituisce quello precedentemente in vigore (Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21/04/1999, così come modificata dal 12° aggiornamento del 21/03/2007) – reca modifiche alla disciplina relativa al prestito sociale delle società cooperative, prevedendo, tra l'altro, che sia esclusa ogni forma di rimborso, anche parziale, del prestito "a semplice richiesta del socio" e sia invece stabilito (se non già previsto dal regolamento) che il rimborso, anche parziale, debba avvenire con un preavviso di almeno 24 ore. La raccolta "a vista", che, cioè, può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore, è infatti riservata alle banche.

Il richiamato provvedimento di Banca d'Italia risulta di particolare interesse per la cooperativa poiché, ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale, è già in uso la raccolta del risparmio tra i soci, disciplinata in osservanza di quanto previsto dalle precedenti disposizioni di Banca d'Italia come recepite nello Statuto e nell'apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci del.....

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2017. Ferma restando la necessità di adeguare, fin da tale data, l'operatività della cooperativa alle nuove disposizioni cogenti, si rende necessario modificare, di conseguenza, anche il regolamento sul prestito soci.

PER LE COOPERATIVE CON NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A 50

Il Presidente ricorda infine che le modifiche proposte al regolamento sul prestito soci presuppongono che il numero di soci si mantenga inferiore o pari a 50; qualora il numero dei soci dovesse superare le 50 unità, oltre a deliberare ulteriori modifiche al regolamento, sarà soprattutto necessario valutare gli effetti della differente disciplina prevista da Banca d'Italia riguardo ai limiti massimi dell'ammontare complessivo dei prestiti sociali rispetto al patrimonio della cooperativa.

PER LE COOPERATIVE CON NUMERO DI SOCI SUPERIORE A 50

Il Presidente ricorda infine che le modifiche proposte al regolamento sul prestito soci presuppongono che l'ammontare complessivo del prestito sociale non superi il limite del triplo del patrimonio come definito dalla disciplina di Banca d'Italia; qualora l'ammontare complessivo del prestito dovesse superare tale limite, sarà necessario deliberare ulteriori modifiche al regolamento e, soprattutto, attivare la garanzie al riguardo richieste dalla legge.

Il Presidente presenta quindi le modifiche al testo di Regolamento interno che tengono conto, in particolare, del necessario adeguamento alle nuove istruzioni di Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 sulla Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, condividendo la necessità di modificare il regolamento sul prestito soci anche in osservanza di quanto previsto dalla delibera di Banca d'Italia n. 584 dell'8 novembre 2016 (pubblicata in G.U. n. 271 del 19/11/2016) recante disposizioni per la Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, sentito il Collegio sindacale,

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento Interno sul prestito soci proposte nel documento allegato e di sottoporle ai soci per l'approvazione, in occasione della prossima assemblea ordinaria della cooperativa
Null'altro essendovi da deliberare, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore
.....

Il Segretario

Il Presidente